

# IL DIRITTO ALL'ALIMENTAZIONE

di

**Gerald Moore<sup>1</sup>**

Il diritto all'alimentazione e alla libertà dalla fame, è fermamente sancito nel diritto internazionale. L'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1966, riconosce il diritto ad una alimentazione adeguata come parte del diritto ad un adeguato tenore di vita ed accorda al diritto di essere liberi dalla fame lo status di diritto fondamentale dell'umanità.<sup>2</sup> Il Patto è un pieno accordo legale internazionale. Esso è entrato in vigore nel 1976 ed è stato ratificato, allo stato attuale, da 138 parti. Questo riconoscimento legale del diritto all'alimentazione trova il suo fondamento e sviluppo nella dichiarazione del "diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire il benessere proprio e della propria famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione,

---

<sup>1</sup> Consigliere giuridico della FAO. Le opinioni espresse in questo documento sono personali dell'autore e non rappresentano necessariamente le opinioni della FAO.

<sup>2</sup> L'articolo 11 del Patto Internazionale sancisce:

"1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, che includa alimentazione, vestiario ed alloggio adeguati, nonché il miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno misure idonee ad assicurare l'attuazione di questo diritto, e riconoscono a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale, basata sul libero consenso.

2. Gli Stati parti del presente Patto, riconoscendo il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, adotteranno, individualmente e attraverso la cooperazione internazionale, tutte le misure, e fra queste anche programmi concreti, che siano necessarie:

- (a) per migliorare i metodi di produzione, di conservazione e di distribuzione delle derrate alimentari mediante la piena applicazione delle conoscenze tecniche e scientifiche, la diffusione di nozioni relative ai principi della nutrizione, e lo sviluppo o la riforma dei regimi agrari, in modo da conseguire l'accrescimento e l'utilizzazione più efficaci delle risorse naturali;
- (b) per assicurare un'equa distribuzione delle risorse alimentari mondiali in relazione ai bisogni, tenendo conto dei problemi tanto dei paesi importatori quanto dei paesi esportatori di derrate alimentari."

al vestiario, all'abitazione e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari..." contenuta nell'articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti umani adottata dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1948, cinquanta anni fa, proprio ieri. Tale diritto è rispecchiato nel fine di "assicurare all'umanità la libertà dalla fame" consacrato nel Preambolo della Costituzione della FAO.<sup>3</sup> Tale diritto può, inoltre, essere visto come un elemento essenziale del diritto alla vita, al quale è stato accordato riconoscimento legale nel Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall'Assemblea Generale dell'ONU sempre nel 1966: infatti, senza cibo l'uomo non può vivere.<sup>4</sup> Ai sensi degli articoli 1, 55 e 56 della Carta dell'ONU, gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno assunto l'impegno legalmente vincolante di rispettare, proteggere, promuovere e cooperare collettivamente per l'osservanza dei diritti umani, diritti che sono stati in seguito enunciati nella Dichiarazione universale e nei due Patti già menzionati. Il diritto all'alimentazione, in particolare, è stato da allora esplicitamente riconosciuto ed ulteriormente definito in vari strumenti e dichiarazioni internazionali quali le Dichiarazioni adottate dalla Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sull'alimentazione del 1974<sup>5</sup>, dalla Conferenza internazionale sulla nutrizione convocata nel 1992 dalla FAO e dall'OMS, e, più recentemente, dal Piano d'azione adottato dal Vertice mondiale sull'alimentazione tenutosi qui a Roma due anni fa.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Queste parole sono state introdotte nella Costituzione della FAO nel 1965.

<sup>4</sup> L'articolo 6(1) del Patto internazionale su diritti civili e politici afferma che "Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve esser protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita." Mentre rapporti sul diritto all'alimentazione vengono normalmente presentati ai sensi del Patto sui diritti economici, sociali e culturali, il Comitato sui diritti umani ha usato esempi nei suoi rapporti che indicherebbero che una diffusa malnutrizione che porti ad una estesa mortalità infantile potrebbe essere considerata come una evidenza dell'omissione dello Stato a proteggere il diritto alla vita. È certo che l'intenzionale riduzione alla fame della sua popolazione o parte di essa costituisce violazione del diritto alla vita.

<sup>5</sup> La Dichiarazione universale sull'eradicazione della fame e della malnutrizione, adottata dalla Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sull'alimentazione del 1974, nel primo paragrafo operativo dichiara che "Ogni uomo, donna e bambino ha il diritto inalienabile ad essere libero dalla fame e dalla malnutrizione per potersi sviluppare completamente e mantenere le sue facoltà fisiche e mentali."

<sup>6</sup> Nel primo paragrafo della Dichiarazione di Roma sulla sicurezza alimentare mondiale, i capi di Stato e di Governo hanno riaffermato "il diritto di ogni persona ad avere accesso ad alimenti sani e nutritivi, in accordo con il diritto ad una alimentazione appropriata e con il diritto fondamentale di ogni essere umano di essere libero dalla fame".

Il diritto all'alimentazione è anche protetto in alcuni accordi internazionali più specifici quali le Convenzioni di Ginevra ed i Protocolli addizionali in tempo di guerra<sup>7</sup> e la Convenzione del 1989 sui diritti dell'infanzia rispetto ai bambini.<sup>8</sup>

I diritti umani riconosciuti nel Patto sui diritti economici, sociali e culturali differiscono da quelli sanciti nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, anch'esso adottato dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1966, in quanto, il Patto sui diritti civili e politici dispone l'immediato rispetto da parte degli Stati dei diritti ivi sanciti e istituisce un meccanismo per imporre il loro adempimento, mentre il Patto sui diritti economici, sociali e culturali dispone una attuazione progressiva dei diritti ivi sanciti e non istituisce un meccanismo per il loro adempimento, bensì la considerazione di rapporti periodici degli Stati parti all'ECOSOC, rapporti che dal 1987 passano tramite il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali. Si è anche argomentato che, vista la mancanza di una disposizione per l'imposizione giudiziale dei diritti economici, sociali e culturali e visto che essi richiedono una azione positiva degli Stati piuttosto che azioni "negative" di protezione giudiziale, essi sarebbero in qualche modo diritti di rango inferiore in quanto carenti di una vera base legale. Tali argomentazioni sono state confutate in modo convincente<sup>9</sup> ed appare ormai chiaro che tali diritti hanno pieno status legale anche se i meccanismi per la loro attuazione ed adempimento, così come disposti nel Patto stesso, sono diversi da quelli posti in essere per i diritti civili e politici. Essi sono, tuttavia, diritti in un certo qual modo "imperfetti" nel senso che la piena portata di tali diritti e le corrispondenti obbligazioni

---

<sup>7</sup> La Convenzione di Ginevra sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra, del 1949, dispone, tra l'altro, che sia consentito il libero passaggio di alimenti essenziali destinati ai bambini, alle madri incinta ed alla partorienti, l'approvvigionamento di alimenti nei territori occupati, la facilitazione di soccorsi in dette aree, incluso l'invio di alimenti ed il loro libero passaggio e la fornitura di alimenti agli internati. Anche la Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra del 1949 dispone che adeguate razioni giornaliere di cibo siano fornite ai prigionieri di guerra.

<sup>8</sup> L'articolo 6.1 della Convenzione riconosce l'inerente diritto alla vita dei bambini mentre l'articolo 24.1 dispone che gli Stati parti riconoscano il diritto dei bambini a godere del più alto tenore di salute conseguibile. Nell'attuazione di questo diritto, gli Stati parti debbono prendere le misure appropriate per combattere, tra l'altro, malattie e malnutrizione anche attraverso la fornitura di alimenti adeguatamente nutritivi.

<sup>9</sup> Vedere, tra gli altri, Van Hoof, G. La natura legale dei diritti contenuti nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali: una confutazione di alcune opinioni tradizionali. Nel Diritto all'alimentazione 97, 100 (Philip Alston & Katarina Tomasevski eds. 1984), Van Hoof argomenta che, visto dalla prospettiva dei doveri dello Stato derivanti dal riconoscimento del diritto all'alimentazione ed alla libertà dalla fame, si possono individuare quattro "livelli" di obbligazioni: l'obbligo a rispettare, l'obbligo a proteggere, l'obbligo a realizzare e l'obbligo a promuovere.

necessarie per la loro attuazione, non sono mai state definite in modo preciso, almeno fino ad ora.

Mentre il fulcro del Patto sui diritti economici, sociali e culturali è costituito dal dovere degli Stati di porre in atto azioni progressive positive per la piena attuazione dei diritti ivi riconosciuti, non si deve sottovalutare l'immediato impatto legale del riconoscimento del diritto all'alimentazione e del diritto alla libertà dalla fame, diritti che sono espressi come appartenenti a ciascuno. Ai sensi dell'articolo 2 del Patto, gli Stati parti si sono impegnati a garantire che questi diritti, e gli altri riconosciuti nel Patto, siano esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa basata sull'opinione politica o qualsiasi altra opinione d'origine nazionale o sociale. Ogni Stato si è impegnato ad operare al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto. Varie implicazioni legali possono essere desunte da queste disposizioni. La prima tra queste è l'obbligo degli Stati che hanno aderito al Patto di non porre in essere alcuna azione positiva che possa avere come effetto la negazione del godimento di tali diritti, quali l'uso della fame e della privazione del cibo come armi politiche<sup>10</sup> sia a livello internazionale che nazionale, o il diniego irragionevole all'accesso agli aiuti umanitari in tempi di emergenze alimentari sia che ciò avvenga nel territorio di uno Stato che ha aderito al Patto o in aree limitrofe, qualora l'accesso avvenga tramite il suo territorio nazionale.

È, tuttavia, chiaro che nel considerare la natura legale del diritto all'alimentazione ed alla libertà dalla fame, l'attenzione debba innanzitutto concentrarsi sui doveri degli Stati parti in quanto questi sono i mezzi principali che lo stesso Patto identifica per la attuazione di detti diritti. Così come enunciato nell'articolo 11.2 del Patto, gli Stati si sono prefissi l'obiettivo di migliorare i metodi di produzione, di conservazione e di distribuzione delle derrate alimentari sia a livello

---

<sup>10</sup> L'articolo 6 della Dichiarazione di Barcellona del 1992 espressamente afferma che "Il cibo non deve essere usato, in qualsiasi circostanza, come arma politica. In nessuna circostanza è permesso che blocchi internazionali, regionali o locali limitino l'accesso al cibo." La Dichiarazione di Roma sulla sicurezza alimentare mondiale afferma che: "Il cibo non deve essere usato come strumento per pressioni politiche o economiche. Riaffermiamo l'importanza della cooperazione e solidarietà internazionale così come della necessità di astenersi dal porre in atto misure unilaterali non conformi al diritto internazionale ed alla Carta delle Nazioni Unite che possano mettere in pericolo la sicurezza alimentare."

nazionale che internazionale, con specifica menzione dei vari mezzi tramite i quali tale obiettivo può essere raggiunto, inclusa la piena applicazione delle conoscenze tecniche e scientifiche, la diffusione di nozioni relative ai principi nutritivi e lo sviluppo o la riforma dei regimi agrari. Gli Stati si sono inoltre prefissi l'ambizioso obiettivo di assicurare una equa distribuzione delle risorse alimentari mondiali.

In larga misura, gli obiettivi ed i mezzi indicati nell'articolo 11 del Patto, riflettono un programma generale per il raggiungimento della sicurezza alimentare nazionale ed internazionale così come era concepito nel 1966. E in realtà gli obiettivi ed i mezzi menzionati nel detto articolo hanno ispirato il lavoro della FAO ed di altre agenzie nel settore alimentare durante gli ultimi tre decenni, contraddistinti dalla Conferenza mondiale sull'alimentazione del 1974, dalla Conferenza mondiale sulla riforma agraria e lo sviluppo rurale del 1979, dalla Conferenza mondiale della FAO sulla gestione e lo sviluppo della pesca del 1984, dall'adozione del Patto sulla sicurezza alimentare mondiale nel 1985, dalla Conferenza internazionale sulla nutrizione del 1992 e dall'espansione del Programma alimentare mondiale ONU/FAO creato nel 1961.

Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, tuttavia, è stato forgiato non come una carta legale statica, bensì come una struttura d'azione dinamica che implica una costante e continua evoluzione. Ciò è reso soprattutto chiaro dalle disposizioni generali dell'articolo 2 ai sensi delle quali gli Stati che hanno aderito al Patto si sono impegnati ad operare, sia individualmente che attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, con il massimo delle risorse di cui dispongono, al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto. Il carattere dinamico del Patto risulta altresì chiaro dalle specifiche disposizioni dell'articolo 11 che, trattando, tra l'altro, del diritto all'alimentazione, sancisce l'impegno degli Stati a prendere misure idonee ad assicurare l'attuazione di questo diritto.

Mentre gran parte delle misure da prendere sono di natura pratica per il miglioramento della sicurezza alimentare mondiale, il Patto riserva una menzione particolare all'importanza dello sviluppo delle basi legali per la protezione dei diritti umani, ivi incluso l'adozione di misure legislative. Presumibilmente, tali basi legali

dovrebbero essere sviluppate e rafforzate non solo a livello nazionale, ma anche a livello globale con la cristallizzazione e l'attuazione del diritto all'alimentazione e alla libertà dalla fame. Questo processo è stato iniziato a livello globale dall'ONU, la FAO e l'OMS tramite le menzionate conferenze mondiali<sup>11</sup>, così come tramite l'adozione da parte della FAO di uno strumento legalmente non vincolante per la sicurezza alimentare mondiale<sup>12</sup>. Tuttavia, dopo tre decenni dall'adozione del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, si sono evoluti nuovi concetti ed imperativi programmatici, incluso lo stesso concetto di sicurezza alimentare, che richiedono di rivisitare il programma d'azione dell'articolo 11.2 del Patto e di intraprendere ulteriori passi per l'attuazione legale e la cristallizzazione del diritto all'alimentazione e alla libertà dalla fame.

In larga misura, tale nuovo programma è stato fornito dalla Dichiarazione e dal Piano d'azione adottati dal Vertice mondiale sull'alimentazione tenutosi a Roma nel novembre del 1996<sup>13</sup>. La Dichiarazione ed il Piano d'azione forniscono un concreto ed aggiornato programma d'azione per il raggiungimento della sicurezza alimentare assicurando un ambiente politico, sociale ed economico atto a ridurre la povertà e a migliorare l'accesso di tutti ad una alimentazione sufficiente, nutrizionalmente adeguata e sana e ad assicurarne l'effettiva utilizzazione. Esso sancisce l'impegno all'adozione di politiche per un'alimentazione e uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile, ed affronta problemi connessi con la sicurezza alimentare quali il commercio e l'investimento. Seguendo la fondamentale dicotomia tra il diritto all'alimentazione come una componente del diritto ad un adeguato tenore di vita ed il diritto fondamentale di essere liberi dalla fame, il Piano d'azione tratta anche della prevenzione delle situazioni di crisi e del bisogno di far fronte alle necessità alimentari temporanee ed urgenti in modi che favoriscano la ripresa, lo sviluppo e la

---

<sup>11</sup> La Conferenza mondiale sull'alimentazione del 1974 ha solennemente proclamato che "Ogni uomo, donna e bambino ha il diritto inalienabile di essere libero dalla fame e dalla malnutrizione per potersi sviluppare completamente e mantenere le sue facoltà fisiche e mentali". Nel 1992, la Conferenza internazionale sulla nutrizione ha adottato una Dichiarazione mondiale sulla nutrizione con la quale i Ministri plenipotenziari hanno "riconosciuto che l'accesso a cibo nutrizionalmente adeguato e sano è diritto di ogni individuo".

<sup>12</sup> Patto sulla sicurezza alimentare mondiale adottato dalla Conferenza della FAO nel 1985.

<sup>13</sup> Vedere Rapporto del Vertice mondiale sull'alimentazione, FAO Roma, 1997.

capacità di soddisfare necessità future. Infine, esso dispone che sia messo in atto un sistema di applicazione e controllo.

Il Piano d'azione del Vertice mondiale sull'alimentazione tratta anche specificamente del diritto all'alimentazione. Nel Piano d'azione, i Governi si sono impegnati a raggiungere l'obiettivo di chiarire il contenuto di tale diritto e di provvedere alla sua attuazione. L'Obiettivo 7.4, in particolare, invita l'Alto Commissario per i diritti umani, dopo essersi consultato con i rilevanti organi creati in seguito ai trattati e in collaborazione con le rilevanti organizzazioni specializzate ed i programmi del sistema della Nazioni Unite e con i meccanismi intergovernativi appropriati, a definire meglio i diritti connessi all'alimentazione di cui all'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, e a formulare proposte per la realizzazione di questi diritti, come mezzo per raggiungere gli impegni e gli obiettivi del Vertice mondiale sull'alimentazione, tenendo conto della possibilità di formulare linee direttive volontarie per la sicurezza alimentare per tutti. Il succitato mandato assegnato all'Alto Commissario è stato confermato in varie occasioni dalla stessa Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani ed un grande interesse sul diritto all'alimentazione è stato dimostrato dal Comitato sui diritti economici, sociali e culturali che sta elaborando un commento generale a questo proposito.

Fino ad oggi, l'Alto Commissario, nel disimpegno del suo mandato, ha convocato due consultazioni di esperti sul diritto ad una alimentazione adeguata. La prima consultazione ha esplorato la definizione del diritto all'alimentazione ed i vari livelli degli obblighi degli Stati a rispettare, proteggere ed attuare il diritto all'alimentazione. L'**obbligo a rispettare** implica limiti all'esercizio del potere dello Stato piuttosto che un'azione positiva. In generale, lo Stato non deve interferire con i mezzi di sussistenza dei suoi cittadini e con la loro capacità di provvedere a sé stessi. Qualora l'indagine rivelasse l'esistenza di leggi nazionali che abbiano un tale effetto di ingerenza, sia diretta che indiretta, allora occorrerebbe porre in atto le misure necessarie per correggere la situazione. L'**obbligo a proteggere** richiede la regolamentazione della condotta degli attori non statali. Ciò implica la costituzione di un sistema di regole favorevoli, per esempio, nei settori della sicurezza alimentare e della nutrizione, la protezione dell'ambiente ed il possesso della terra. L'**obbligo ad attuare** richiede una azione positiva dello Stato diretta ad identificare i gruppi

vulnerabili e a realizzare, applicare e controllare politiche che facilitino il loro accesso alle risorse produttive di cibo o ad un reddito. Come ultima risorsa, si può provvedere ad una assistenza diretta al fine di assicurare, come minimo, la libertà dalla fame.

Il secondo ciclo di consultazioni ha avuto luogo nella sede della FAO, qui a Roma, meno di tre settimane fa. La Consultazione ha adottato una serie di conclusioni e di raccomandazioni concrete. Di particolare interesse è stata l'adozione di una definizione "di lavoro" del diritto ad una alimentazione adeguata,<sup>14</sup> ed una serie di raccomandazioni per azioni future circa l'attuazione del diritto all'alimentazione. Esse includono l'adozione di strategie nazionali e di leggi quadro sempre a livello nazionale. Le agenzie internazionali sono state incoraggiate a fornire assistenza su tali materie su richiesta. La riunione ha inoltre posto l'accento sulla necessità di intensificare gli sforzi per corsi di formazione sui diritti umani tra le varie agenzie ed ha fortemente appoggiato la raccomandazione affinché i presidenti dei vari organi sui diritti umani organizzino un seminario con le organizzazioni finanziarie e commerciali con l'intento di rafforzare il dialogo ed incoraggiare consultazioni su base regolare.

---

<sup>14</sup> Contenuto normativo del diritto ad una alimentazione adeguata

Il diritto ad una alimentazione adeguata significa che ogni uomo, donna e bambino, sia da solo che in comunità con altri, deve avere, in ogni momento, accesso fisico ed economico ad una alimentazione adeguata o tramite l'uso di risorse appropriate al suo ottenimento in modi che siano consistenti con la dignità umana. Il diritto ad una alimentazione adeguata è una parte distinta del diritto ad un adeguato tenore di vita.

L'attuazione del diritto ad una alimentazione adeguata richiede:

- 1.a) disponibilità di cibo, libero da sostanze avverse e culturalmente accettabile, in quantità e qualità atte a soddisfare i bisogni nutrizionali e dietetici degli individui;
- b) accessibilità a detto cibo in modi che non interferiscano con il godimento di altri diritti umani e che sia sostenibile.
2. L'obbiettivo ultimo del diritto ad una alimentazione adeguata è quello di raggiungere il benessere nutritivo. Tale benessere nutritivo dipende da misure parallele nei settori dell'educazione, della salute e dell'assistenza. In questo senso più largo, il diritto ad una alimentazione adeguata deve essere inteso come il diritto ad una alimentazione e nutrizione adeguata.
3. L'attuazione del diritto ad una alimentazione adeguata è imprescindibile dalla giustizia sociale, che richiede l'adozione di appropriate politiche economiche, ambientali e sociali, a livello sia nazionale che internazionale, orientate alla eliminazione della povertà ed il soddisfacimento dei bisogni primari.

La Consultazione ha notato la necessità di tener conto in questa definizione anche del diritto all'assistenza alimentare in casi di emergenza. La bozza di definizione ed il summenzionato punto saranno considerati dal Comitato sui diritti economici, sociali e culturali nella sua prossima riunione.

Durante tutti i suoi lavori, la Consultazione ha enfatizzato la necessità di azioni concrete a livello nazionale affinché il diritto all'alimentazione si trasformi da concetto teorico a pratica reale. Gran parte del lavoro sostanziale per la realizzazione del diritto all'alimentazione è già fatto dalle agenzie sull'alimentazione con sede a Roma tramite il loro lavoro giornaliero. Ciò che fino ad oggi è mancato è un approccio ed una struttura che, ponendo i diritti umani come sua base, unisca gli sforzi già in corso ed apporti una dimensione di responsabilità, trasparenza e potere alle persone di controllare e cambiare la loro vita (così detto empowerment). In questo contesto, uno degli approcci raccomandati dalle consultazioni è stato lo sviluppo di sistemi legislativi nazionali che fissino gli obiettivi per la realizzazione del diritto all'alimentazione, identifichino i gruppi vulnerabili, pongano le modalità, provvedano alla costituzione di meccanismi istituzionali di attuazione e controllo e fissino le responsabilità per il raggiungimento di detti obiettivi. Uno dei documenti presentati in dette consultazioni, un piccolo libro dal titolo "Il diritto all'alimentazione nella teoria e nella pratica", preparato, assieme ad un opuscolo sul significato del diritto all'alimentazione, per commemorare il Cinquantesimo Anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, tratta specificamente del riconoscimento del diritto all'alimentazione nelle costituzioni nazionali. Non meno di 20 paesi hanno già riconosciuto il diritto all'alimentazione dei loro popoli in un modo o nell'altro. La Consultazione ha fatto appello affinché si lavori all'adozione di leggi che rendano effettive dette disposizioni.

Nell'attuazione del diritto all'alimentazione, il mondo ha bisogno di azioni concrete e non di parole. La FAO e le altre agenzie a Roma stanno agendo concretamente ogni giorno. Unendo tale azione concreta ad un approccio sui diritti umani, si otterrà la struttura idonea a dare ai popoli la capacità di assicurare a se stessi la loro libertà dalla fame. Tale struttura di azione è essenziale se il mondo vuole raggiungere l'ambizioso traguardo posto dal Vertice mondiale sull'alimentazione di dimezzare entro il 2015 il presente livello di 800 milioni di persone sottoalimentate.